



*Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

*Ministero della cultura*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

**VISTO** l’articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

**CONSIDERATO** che il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge sopra richiamato;

**VISTO** il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della

Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da Abbanoa S.p.A., in qualità di proponente, con nota del 30 gennaio 2020, acquisita con prot. MiTE-6177 del 31 gennaio 2020, successivamente perfezionata in data 9 marzo 2020, con nota acquisita con prot. MiTE-27167 del 17 aprile 2020, per il progetto definitivo "Schema n. 31 "Tirso" - Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis - ID Progetto 2004-532", integrata con la Valutazione di incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. n. 357 del 1997;

**CONSIDERATO** che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2, lettera d), dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato "acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km" e ricade anche parzialmente in aree naturali protette (legge n. 394 del 1991) e all'interno di siti della Rete Natura 2000;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale, della sintesi non tecnica e della valutazione di incidenza ambientale, nonché dell'avviso al pubblico è avvenuta sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 12 maggio 2020;

**VISTA** la nota prot. 19855 del 6 luglio 2020, acquisita al prot. MiTE-53117 del 9 luglio 2020, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo— Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha chiesto ad Abbanoa S.p.A. integrazioni e chiarimenti alla documentazione presentata;

**VISTA** la nota del 26 aprile 2021, acquisita con prot. MiTE-43831 del 27 aprile 2021, con la quale il proponente ha chiesto la sospensione dei termini, pari a 180 giorni, per la trasmissione di documentazione integrativa volontaria;

**VISTA** la nota prot. 17727 del 21 maggio 2021, acquisita con prot. MiTE-55734 del 25 maggio 2021, con cui il Ministero della cultura ha ribadito al proponente la necessità di acquisire la documentazione integrativa chiesta con la citata nota del 6 luglio 2020;

**VISTA** la nota del 18 ottobre 2021, acquisita con prot. MiTE-113015 del 19 ottobre 2021, con la quale il proponente ha chiesto la sospensione dei termini per ulteriori 180 giorni, per la trasmissione di documentazione integrativa volontaria;

**CONSIDERATO** che con nota prot. MiTE-120366 del 5 novembre 2021 è stata concessa la temporanea sospensione dei termini del procedimento di ulteriori 180 giorni, con conseguente ridefinizione del termine per la trasmissione di quanto richiesto al 18 aprile 2022, comunicando, altresì, che qualora detto termine decorra senza esito, l'istruttoria proseguirà con la documentazione agli atti;

**PRESO ATTO** che il proponente non ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, nemmeno successivamente alla scadenza del termine della sospensione fissata al 18 aprile 2022;

**CONSIDERATI** le osservazioni e i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pubblicate sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali e di cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** che il progetto fa parte di uno schema acquedottistico previsto dal Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (NPRGA) nella sua revisione del 2006; l'acquedotto ricade interamente nel settore occidentale della provincia di Oristano, attraversando i territori dei Comuni di Cabras, Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis, per uno sviluppo lineare complessivo delle condotte di 27.511,07 m, con diametro pari a 250-500 mm e materiali variabili (ghisa sferoidale e PVCA);

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991, gli interventi di progetto attraversano aree appartenenti alla Rete Natura 2000, in particolare tre 3 Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat": "ITB030035 Stagno di Sale 'e Porcus"; "ITB030036 Stagno di Cabras"; "ITB030038 Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)" e due Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli": "ITB034007 Stagno di Sale 'e Porcus" e "ITB034008 Stagno di Cabras";

**CONSIDERATO**, inoltre, che il progetto ricade all'interno dell'area proposta come Parco Naturale, scheda n. 6 "Montiferru Sinis", e attraversa in parte l'Oasi Permanente di Protezione e cattura (OPP) denominata "Capo Mannu", come anche lambisce (senza attraversarle) le due aree umide "41 Stagno di Cabras" e "45 Stagno di Sale 'e Porcus" tutelate dalla Convenzione internazionale di Ramsar;

**CONSIDERATO** che per i suddetti siti il proponente ha presentato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**ACQUISITO** il parere n. 406 del 17 febbraio 2023, trasmesso con nota prot. CTVA-1997 del 24 febbraio 2023, assunto al prot. MITE-27061 di pari data, con il quale la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto *"stante l'impossibilità di completare la valutazione del progetto per la perdurante carenza documentale e analitica e il mancato*

*perfezionamento delle integrazioni necessarie nei tempi previsti per la durata della procedura”;*

**CONSIDERATO** che con il predetto parere n. 406 del 17 febbraio 2023, in ordine alla verifica del Piano di Utilizzo, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ha rappresentato che *“la società Proponente si è attivata per dar corso alle necessarie indagini sulla base del piano condiviso con l’ARPA Sardegna e che per motivi riferiti come non imputabili alla stessa non è stata ad oggi eseguita la campagna di indagine necessaria ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 ed a trasmettere le relative risultanze, quantomeno per un numero significativo di campioni entro il tempo concesso con l’ultima proroga e cioè entro il 18/04/2022; che non sono prevedibili le tempistiche in cui dette attività verranno svolte e poi esaminate le relative risultanze, e che i tempi complessivi della procedura di VIA, per come previsti dalla normativa vigente, sono ampiamente decorsi; ciò peraltro impedisce di completare la valutazione degli impatti ambientali del progetto, attesa la rilevanza cruciale degli aspetti relativi agli aspetti correlati alle attività di scavo e di gestione dei relativi materiali, per cui le mancate integrazioni nei termini assegnati rilevano quali carenze della documentazione progettuale sottoposta a verifica”;*

**ACQUISITO** il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 14549 del 20 aprile 2023, assunto al prot. MITE-63401 di pari data, di esito negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto in questione;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti atti che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 406 del 17 febbraio 2023, costituito da n. 40 (quaranta) pagine;
- b) parere del Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 14549 del 20 aprile 2023, costituito da n. 4 (quattro) pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto in argomento;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale**

1. È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto “Schema idrico n. 31 “Tirso” - Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis – ID Progetto 2004-532”, proposto da Abbanoa S.p.A..

## **Articolo 2**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato ad Abbanoa S.p.A., al Ministero della cultura, all'ARPA Sardegna e alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale ne curerà la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione Ecologica  
Direttore Generale  
12.05.2023 14:23:15  
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della  
cultura  
C = IT